

REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE - RETRIBUZIONI DI RISULTATO - TASSAZIONE SEPARATA

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 151/E del 14 dicembre 2017

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 151/E del 14 dicembre 2017, ha fornito importanti precisazioni in merito all'applicazione del regime di tassazione separata, previsto dal TUIR, sugli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, soffermando la propria attenzione sulle ipotesi in cui la corresponsione degli emolumenti, in un periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, sia da ritenersi "fisiologica" rispetto ai tempi tecnici occorrenti per la loro erogazione.

Sul punto l'Agenzia ha precisato che il ritardo può essere considerato fisiologico anche se l'erogazione della retribuzione non avvenga nell'annualità successiva a quella di maturazione ma in quelle ancora successive, in considerazione delle procedure di liquidazione ordinariamente adottate.

Alla luce di ciò, l'Agenzia ha ritenuto che, qualora nel 2017 siano erogate retribuzioni di risultato relative agli anni 2013, 2014 e 2015, la tassazione separata è applicabile alle retribuzioni relative agli anni 2013 e 2014, mentre per quella relativa al 2015 occorre valutare se ricorrono le condizioni per l'applicazione di detta tassazione, fermo restando che la circostanza che l'erogazione avvenga oltre l'anno immediatamente successivo a quello di maturazione di per sé non è sufficiente a ritenere non fisiologico il ritardo.

AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA" - ACQUISTO NUOVO IMMOBILE DA ACCORPARE AI DUE PREPOSSEDUTI

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 154/E del 19 dicembre 2017

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 154/E del 19 dicembre 2017, ha fornito alcuni chiarimenti in materia di agevolazione "prima casa".

In particolare, rispondendo ad un interpello proposto da un contribuente, l'Amministrazione finanziaria ha soffermato la propria attenzione sulla possibilità di fruire delle agevolazioni per l'acquisto di un alloggio, da accorpate ad altri due appartamenti preposseduti (di cui uno contiguo, sito al terzo piano, ed altro sottostante, ubicato al secondo piano, già oggetto di acquisto agevolato), ritenendo che, le agevolazioni in parola, debbano essere riconosciute anche nel caso di acquisto prospettato, a condizione che si proceda alla fusione delle tre unità immobiliari e che l'abitazione risultante dalla fusione non rientri nelle categorie A/1, A/8 o A/9.



AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE DELLA ZONA FRANCA URBANA (ZFU) DEI COMUNI DELLE REGIONI DEL LAZIO, DELL'UMBRIA, DELLE MARCHE E DELL'ABRUZZO

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2017

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2017, sono state definite le modalità per la fruizione delle agevolazioni introdotte per le imprese della zona franca urbana (ZFU) nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.

In particolare, alle imprese che svolgono la propria attività nella zona franca urbana o che l'aviano entro il 31 dicembre 2017, viene riconosciuta l'esenzione dalle imposte sui redditi, dall'IRAP, dall'IMU e dai contributi previdenziali e assistenziali, per i periodi d'imposta 2017 e 2018.

Le agevolazioni in argomento, sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con versamenti unitari ed eventuali compensazioni, tramite il modello di pagamento F24, da presentarsi esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

INCORPORAZIONE TRA DUE SOCIETÀ COMUNITARIE CON STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 161/E del 22 dicembre 2017

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 161/E del 22 dicembre 2017, ha chiarito il corretto trattamento fiscale del riporto delle perdite in un caso di fusione per incorporazione tra due società comunitarie con stabile organizzazione in Italia. In particolare, viene precisato che, le perdite fiscali pregresse della stabile organizzazione dell'incorporata possono essere trasferite in capo alla stabile organizzazione dell'incorporante, a condizione che sussista un trasferimento di attivi tra le suddette stabili organizzazioni. Il riporto deve avvenire in proporzione alla differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo connessi alla stabile organizzazione sita in Italia.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMBORSI DA CONTO FISCALE

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 dicembre 2017

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 2018, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 dicembre 2017, inerente i rimborsi da conto fiscale pagati ai contribuenti **a partire dal 1° gennaio 2018**, a prescindere dal periodo d'imposta a cui si riferiscono (art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

Ferma restando la priorità dei rimborsi Iva individuati come prioritari ai sensi dell'art. 38-bis, comma 10, del D.P.R. n. 633 del 1972 (ad esempio, quelli da "split payment" e da "reverse charge" nei rapporti di subappalto edili), l'erogazione delle somme avverrà nel seguente ordine:

- a) data di erogabilità più remota;
- b) data di presentazione più remota;
- c) periodo di riferimento, infra annuale o annuale, più remoto;
- d) importo minore.

Per i rimborsi richiesti direttamente dall'intestatario di conto fiscale al concessionario e per quelli disposti dall'ufficio finanziario, e non ancora erogati al 31 dicembre 2017, l'ambito provinciale dovrà trasmettere alla struttura di gestione i dati necessari per effettuare il pagamento.

Per i rimborsi non richiesti direttamente dall'intestatario, l'ufficio delle Entrate territorialmente competente, prima di disporre il rimborso, deve chiedere all'ambito provinciale di indicare le eventuali somme necessarie all'attività di riscossione che lo stesso ambito provinciale dovrà espletare nei confronti del beneficiario del rimborso

SPLIT PAYMENT

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 9 gennaio 2018

Sulla Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2018, è stato pubblicato il decreto che estende, dal 1° gennaio 2018, il meccanismo dello split payment, oltre che nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e società, anche nei confronti di fondazioni ed enti.

Il decreto chiarisce che, per le operazioni fatturate dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017, lo split payment si applica alle società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB che risultano tali alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2017 e individuabili dagli elenchi, validi per l'anno 2018, dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (gli elenchi sono consultabili al seguente portale: http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/).

Per le operazioni fatturate dal 2018, lo split payment si applica a:

- › società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB, identificate ai fini Iva;
- › enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- › fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- › società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da enti e società che risultano tali alla data del 30 settembre precedente.

L'elenco dei suddetti soggetti è pubblicato dal Dipartimento delle Finanze entro il 20 ottobre di ciascun anno. Solo per il 2017, in una prima fase di applicazione della novella normativa, i contribuenti, hanno potuto fare affidamento agli elenchi pubblicati lo scorso 19 dicembre 2017 e disponibili sul sito http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/, che tengono conto delle novità introdotte con il Collegato fiscale.

